

DIP
040210

FAPAV

FEDERAZIONE ANTI-PIRATERIA AUDIOVISIVA

**ALLEGATI
ORIGINALI DISPONIBILI
ARCHIVIO - PROTOCOLLO
DI ROMA**

Alla cortese attenzione
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali
Via Isonzo 21/b, 00198 Roma

Roma, 24 Febbraio 2011

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AOO_AGCOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. **0009326**, 28/02/2011



Inviata a mezzo raccomandata anticipata via e-mail

Oggetto: Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità' nell'attività' di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Spett.le Autorità,

si invia in allegato alla presente:

- Risposta FAPAV alla Delibera n. 668/10/CONS recante la consultazione pubblica su **"Lineamenti del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità' nell'attività' di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica"**.
- CD dati contenente:
 - Ricerca FAPAV-IPSOS sulla pirateria audiovisiva in Italia, presentata a Roma lo scorso 19 gennaio 2011;
 - Principali evidenze della ricerca FAPAV-IPSOS: sintesi dei risultati;
- Profilo Istituzionale della Federazione.

Cordiali saluti,


Filippo Roggioni
Presidente FAPAV

FAPAV - Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva

Viale Regina Margherita 286, 00198 Roma - Tel. +39 06 44.24.98.67 - Fax +39 06 44.29.14.65 - www.fapav.it

FAPAV

FEDERAZIONE ANTI-PIRATERIA AUDIOVISIVA

**RISPOSTA
ALLA DELIBERA N° 668/10/CONS
RECANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA
SU
“LINEAMENTI DEL PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO
DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA’ NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA
DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA”**

1. PREMESSA

La Delibera che ha dato vita alla consultazione in oggetto cui la FAPAV - Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva (d'ora innanzi FAPAV) fornisce oggi risposta - si inserisce in un contesto fattuale, normativo e di applicazione giudiziale che compromette gravemente un serio e sistematico intervento delle Autorità competenti nei confronti del fenomeno della "pirateria" commessa per il tramite delle reti di comunicazione elettronica.

Le analisi ed i dati che la stessa Ag.Com. ha fornito con la Relazione Annuale 2010 del suo Presidente, Corrado Calabrò, ed attraverso l'indagine conoscitiva su "Il Diritto d'Autore sulle reti di comunicazione elettronica" (pubblicata il 12 febbraio 2010), vanno seriamente considerati¹.

La constatazione che *"Gli autori sono privati della remunerazione loro dovuta e gli investimenti nella rete vengono scoraggiati quando l'accesso non avviene nei modi normali ma tramite motori di ricerca ed aggregatori di contenuto che si sottraggono a ogni pagamento sia agli autori che agli operatori proprietari della rete"* ed il fatto che la pirateria on-line sia in costante crescita sia nel settore musicale che in quello audiovisivo² deve preoccupare e responsabilizzare i soggetti che per legge sono investiti di compiti di intervento e di regolamentazione in materia.

I dati sulla pirateria on-line raccolti dalla FAPAV sono quanto mai demoralizzanti per il proprio settore di competenza, atteso che la crescita di tale fenomeno illegale dall'anno 2009 all'anno 2010 segna un incremento in volume almeno del 5%, creando in tal modo un danno agli autori ed all'industria che può

¹ <http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewrelazioneannuale&idRelazione=19>

<http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=3790>

² Vedi quanto riportato ne l' Indagine Conoscitiva Ag.Com. (pag. 33 e segg.) **3.1.1. La complessità nella definizione e misurazione della pirateria**
Per pirateria *online* s'intende quella derivante da *download /streaming* illegale di video e audio sul *web*. Per valutare le dimensioni del fenomeno, la letteratura ha spesso fatto riferimento al *file sharing* e al *peer-to-peer* (P2P) rispetto ai quali, tuttavia, è necessario sottolineare che i dati di traffico P2P comprendono sia quello legale che il traffico illegale e che i dati sul traffico degli utenti sono in possesso (pressoché unicamente) degli operatori fornitori dell'accesso ad Internet. A livello di sistema, è opportuno sottolineare che il fenomeno della pirateria online è legato alla diffusione della banda larga che rappresenta, per i contenuti video, un discrimine importante. Il *download*, e quindi anche quello illegale, di *file* audio può infatti avvenire anche con banda limitata, mentre la fruizione di contenuti video via *web* necessita di banda più ampia. Questo significa che la pirateria *online* di contenuti video è un fenomeno emergente, probabilmente con prospettive limitate d'incremento, se teniamo conto di due tendenze: la diffusione dello *streaming* (come modalità di utilizzo preferenziale) e l'interattività sempre maggiore offerta da contenuti video *online* presuppongono entrambe un collegamento *server-client*, dunque meno "attaccabile" in termini di pirateria. In effetti, l'evoluzione della tecnologia sta influenzando i comportamenti degli utenti in rete; si sta passando da un concetto di rete come semplice "veicolo di contenuti" (che venivano poi conservati sui computer dei diversi utenti) a una visione della rete come "contenitore" di materiale audiovisivo. L'utente che dispone di un accesso a Internet costante ed affidabile, trova essenzialmente più pratico usufruire immediatamente dei contenuti in rete (la cosiddetta *experienzenow*), piuttosto che scaricarli (*download*) sul proprio dispositivo, e poi fruirne (la cosiddetta *experience-later*). La maggiore praticità dello *streaming* è dovuta sia alle minori esigenze di spazio sul proprio dispositivo (si tenga conto che lo *streaming* dei siti è spesso ottimizzato anche per i terminali *handset*), sia alla maggiore efficienza di indicizzazione (ovvero è più facile reperire un contenuto tramite una ricerca su Internet, che cercando tra le varie cartelle di un computer). E infatti il fenomeno P2P appare in diminuzione a livello mondiale, mentre le tecnologie di trasmissione diretta (*streaming*) stanno prendendo il sopravvento. Pertanto, al fine di contrastare la violazione del diritto d'autore attraverso il *file sharing*, la diffusione della banda larga in Italia potrebbe essere uno strumento efficace, avendo sia un impatto deterrente sul P2P che un effetto positivo sullo scambio di contenuti digitali autorizzati. Vi è inoltre da sottolineare come la creazione di una rete informatica capillare ed efficiente (la cosiddetta *next generation network*) possa favorire lo sviluppo del mercato legale dei contenuti digitali audiovisivi anche se si rileva tuttavia una scarsa propensione a pagare da parte degli utenti.

essere ragionevolmente stimato in misura non inferiore a 500 milioni di euro/anno, con il coinvolgimento nella attività illecita del 37% degli italiani.³

Dalla lettura del contenuto della Delibera in argomento emerge la criticità dell'attuale impianto normativo sul diritto d'autore che pur vietando la distribuzione e lo scambio abusivo di contenuti attraverso canali digitali⁴, di fatto permette che detti contenuti vengano disseminati senza che i legittimi titolari siano in condizione di esercitare un effettivo controllo e di percepire l'adeguata remunerazione per tale attività, con grave pregiudizio per lo sviluppo della creatività e, quindi, per le scelte del pubblico dei consumatori/utenti che intendano legittimamente acquisire contenuti digitali protetti.

Le ragioni della carente applicazione delle norme esistenti in materia di pirateria on-line vanno ricondotte ad una serie di concomitanti ragioni che includono:

- a) la scarsa collaborazione data dai fornitori di connettività nel contrastare un illecito che incrementa il volume di traffico sulle reti di comunicazione elettronica;
- b) la poca attenzione al problema da parte della magistratura inquirente, che sottovaluta questo genere di violazioni della legge;
- c) le restrizioni all'accesso ai dati dei soggetti che commettono le violazioni on-line imposte dal Garante per la Privacy quando l'azione di repressione si rivolga alle misure di contrasto in sede civile, restrizioni che si pongono in contrasto con le disposizioni in vigore in altri Stati dell'Unione Europea e che stridono con le decisioni adottate dalla Corte di Giustizia e da altre Corti comunitarie⁵;

Circa l'atteggiamento assunto fino ad oggi dai fornitori di connettività, è bene osservare che tale impostazione è in parte causata dal fatto che il nostro Paese ha dato una incorretta implementazione alla Direttiva sul Commercio Elettronico (Dir. 2000/31/CE) così come attuata dal D. Lgs. 70/2003.

³http://www.key4biz.it/News/2011/01/20/Contenuti/FAPAV_IPSOS_pirateria_audiovisiva_Nando_Pagnoncelli_Filippo_Roviglioni_Stefano_Mannoni_Fabio_Benigni.html

⁴ Chiaro è l'ambito di applicazione delle norme volte a combattere la pirateria on-line, inserite nel corpus della Legge Autore. Anzitutto, l'Art. 171-ter lett. a-bis) prevede una specifica fattispecie, quella della "immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere (di) un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa". La condotta è vietata se viene posta in essere abusivamente, in violazione dell'Art. 16 della Legge 633/1941, e "a scopo di lucro". Non rientrano, quindi, nella disciplina di questa specifica norma i casi di semplice "scaricamento" (*downloading*) di opere dalla Rete, ma solo le fattispecie di messa a disposizione del pubblico dei *file* protetti, poste in essere dall'agente per trarne un beneficio economico e per uso non personale. Il "downloading", invece, ove connotato dall'appropriazione di opere tutelate senza il consenso dei titolari dei diritti, è sanzionato con una misura amministrativa (sanzione pecuniaria di € 154,00), salvi i casi di recidiva che elevano la misura della sanzione pecuniaria (Art. 174-ter LDA). Nelle situazioni in cui l'agente immetta in Rete opere protette dal diritto d'autore attraverso atti di "messa a disposizione del pubblico" per attuarne lo scambio (fine di profitto), la sanzione applicabile è quella prevista dall'Art. 171 lett. a-bis) della LDA: vale a dire una multa, "che può essere oggetto di oblazione prima del dibattimento.

⁵ Vedi paragrafi 29 e 38 – 45 della Ordinanza della Corte di Giustizia nella causa C-557/07 dell'Unione Europea in data 19 febbraio 2009 pubblicata in <http://www.privacy.it/cortegiust.s20090219.html>

Infatti, la Direttiva prescrive che *“il prestatore non è responsabile, purché non appena al corrente del fatto illecito, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”*. Nel nostro Paese, invece, la corrispondente previsione (Art. 14 - 17 del D.Lgs. n. 70 del 2003) richiede che l’obbligo di rimozione che fa capo agli ISP sia preceduto dall’intervento dell’autorità giudiziaria od amministrativa competente, tradendo palesemente l’intento originario del Legislatore comunitario e creando una salvaguardia per i fornitori di connettività che non ha giuridica giustificazione.

E’ quindi necessario adeguare l’ordinamento italiano ai principi previsti dalla Direttiva UE sopra citata, con l’obiettivo di agevolare forme di collaborazione fra i titolari dei diritti ed i fornitori di connettività. Rimuovendo gli ostacoli giuridici inopinatamente posti dal nostro Stato alla responsabilità degli ISP si potrà favorire l’adozione, auspicata dai produttori di contenuti e qui dalla FAPAV, di forme di collaborazione con gli Internet Service Provider e dissuadere gli utenti da comportamenti abusivi e illegittimi.

FAPAV osserva peraltro che in linea di principio gli ISP non possano essere assolti sistematicamente da ogni responsabilità ove non impediscano le violazioni di cui siano a conoscenza sulla base delle segnalazioni ricevute, ovvero non si attivino nei casi in cui i servizi da essi offerti siano sistematicamente utilizzati per compiere violazioni dei diritti d’Autore. La giurisprudenza più recente ha infatti statuito che nel caso di commissione di violazioni on-line relativamente alle quali possa essere posto a carico degli ISP un comportamento omissivo di un dovere, non certo generale, ma specifico di sorveglianza, connesso alla effettiva conoscenza delle violazioni compiute, gli ISP stessi non possano godere dell’esenzione di responsabilità prevista dalla legge e dalla Direttiva UE sul Commercio Elettronico⁶.

In merito alla posizione da tempo assunta dalla magistratura sul tema delle violazioni on-line e della “pirateria” in generale, non è mistero che essa, pur consapevole dei gravi danni causati alle imprese da tale fenomeno, si sia - sul piano del processo civile - allineata pedissequamente alle indicazioni fornite dal Garante per la Tutela dei Dati Personali, come è emerso nel caso Peppermint⁷ ed in quello che ha visto contrapposte FAPAV e Telecom Italia⁸, limitando - sul terreno del diritto penale - il proprio intervento alle ipotesi in cui la violazione penale assumesse connotazioni gravissime, peraltro decidendo in tal senso solo al massimo livello della sfera di esame di legittimità⁹, come si evince dalla lettura della sentenza della Suprema Corte del 29 settembre - 23 dicembre 2009, n. 49437.

⁶ <http://www.dimt.it/Proprieta%20intellettuale%20-%20RTI%20Youtube-Google.html> ; http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2829

⁷ <http://www.altalex.com/index.php?idnot=37939&idstr=20>

⁸ http://www.fapav.it/news_details.php?id=97 ; http://www.studioprospereetti.it/sites/default/files/u_7/Ordinanza_Trib._Roma_20100415.pdf

⁹ <http://www.altalex.com/index.php?idnot=48812>

La linea di condotta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in tema di disciplina del Diritto d'Autore, che FAPAV condivide in linea di principio, consiste - da un lato - nel tutelare la libertà di espressione dei cittadini ed il diritto alla remunerazione spettante agli autori e, dall'altro, nel garantire il diritto alla riservatezza degli utenti, ogniqualevolta esso non determini gravi violazioni ai diritti altrui, favorendo in tal modo l'accesso dei cittadini alla cultura ed alle reti di comunicazione elettronica.

A tale stregua, la FAPAV ritiene opportuno che l'Ag.Com. individui un modello di regolazione della materia che poggi sull'attribuzione del giusto valore da attribuire anche ai diritti dei consumatori di accedere ai contenuti *online*, sostenendo contestualmente gli autori e le associazioni rappresentative dei loro interessi ed i soggetti che veicolano i contenuti protetti sulla rete. In questo senso, FAPAV è dell'orientamento che la promozione di misure finalizzate a favorire l'offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini debba essere accompagnata o preceduta da adeguati interventi di contrasto della pirateria on-line.

Per altro verso, occorre che l'azione dei pubblici poteri si faccia carico di iniziative di contrasto della pirateria, tese alla rapida eliminazione dalle reti di comunicazione elettronica dei contenuti il cui sfruttamento si ponga contro la legge, fatto questo che - come sopra accennato - costituisce il principale ostacolo ad un'ampia offerta di opere protette attraverso le reti di comunicazione elettronica, da parte dei titolari dei diritti.

FAPAV ritiene quindi che l'Ag.Com. sia il soggetto più adatto, per competenza tecnica e mandato istituzionale¹⁰, a favorire l'azione di sintesi tra gli interessi degli autori, da un lato, e quelli dei consumatori/utenti dall'altro, nonché a gestire la corretta fruizione dei contenuti sulle reti di comunicazione elettronica, spettando ad essa i poteri stabiliti dalla legge in termini di prevenzione, anche generale della pirateria on-line, e di accertamento delle violazioni alla stregua della disciplina che tutela la proprietà intellettuale.

Quanto scriviamo è ampiamente avallato dalle norme di legge susseguitesi nel tempo. Già la legge istitutiva del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria (L. 223/1990, Art. 6) ha assegnato all'Ag.Com. il compito di sanzionare in via amministrativa le violazioni del diritto d'autore commesse con i mezzi di diffusione a distanza, come chiaramente emerge dall'esame dell'Art. 15 c. 8 e dall'art. 31 di detta normativa di sistema.

¹⁰

http://www.key4biz.it/News/2011/01/18/Policy/agcom_diritto_d_autore_comunicazioni_elettroniche_proprieta_intellettuale_editoria_radiodiffusione.html

Successivamente, le ulteriori novelle introdotte nel nostro ordinamento hanno confermato la volontà dello Stato di assegnare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la competenza ad infliggere sanzioni amministrative nelle ipotesi di violazioni relative alla comunicazione a distanza delle opere tutelate, attraverso uno snodo normativo coerente che ha condotto fino al testo vigente del decreto legislativo n. 44/2010 il quale, per espressa volontà parlamentare, ha esteso la potestà dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla inflizione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti responsabili (i fornitori dei servizi di media come identificati dalla legge) di violazioni commesse tramite tutte le piattaforme audiovisive. Né si pone ad ostacolo alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopra citata normativa, la presenza di sanzioni penali per le violazioni più gravi previste dalla Legge Autore (art. 171 lett. a-bis) e 171-ter, n. 2 lett. a-bis)), dal momento che tali sanzioni colpiscono non i fornitori di servizi media, bensì coloro che immettono abusivamente (o, in alternativa, a scopo di lucro), sulla rete telematica, opere protette.

Quanto sopra evidenziato non incide peraltro sulla insussistenza nel nostro ordinamento, sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 456/1998, di un divieto di sanzionare un medesimo fatto sia con una sanzione penale, che con una sanzione amministrativa. Di tale fatto, l'ampia giurisprudenza della Cassazione citata nel documento richiamato alla nota n. 10), ha preso atto e dato conferma.

2. PROPOSTE D'INTERVENTO

2.3. Rimozione delle barriere per lo sviluppo di un'offerta legale

2.3.1. L'accesso ai contenuti *premium* e l'interoperabilità delle piattaforme

D1. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti *premium* e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

2.3.2. Le finestre di distribuzione

D1. Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell'Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

2.4. Attività informativa e di "educazione alla legalità"

D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?

FAPAV sostiene a pieno il ruolo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel promuovere l'educazione alla legalità al fine di favorire la diffusione di un utilizzo corretto di Internet al fine di informare gli utenti sui benefici e sui rischi dell'uso della Rete.

La campagna di informazione, secondo la opinione della FAPAV, dovrebbe essere orientata verso messaggi che abbiano un contenuto positivo, che siano in grado di trasmettere sia la conoscenza delle opportunità e dei problemi che l'utente può incontrare nell'accesso alle opere dell'ingegno disponibili on-line, che un insegnamento delle regole che dominano la materia e le conseguenze della loro violazione.

La qualità dell'informazione dovrà essere adattata ai diversi media utilizzati (televisione, radio, giornali, Internet, messaggi e-mail, *hot line*, ecc.) e dovrà essere facilmente comprensibile per tutti, ad ogni livello culturale e di età. La campagna informativa potrà godere del trattamento riservato ai messaggi di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 della Legge 150 del 7 giugno 2000¹¹.

La possibilità per l'Ag.Com. di disporre sul proprio sito di una o più pagine in cui sia pubblicata ed aggiornata costantemente una lista dei siti Internet legittimi cui gli utenti possano rivolgere le proprie richieste di accesso al materiale audiovisivo tutelato, offre un importante riferimento ai consumatori e facilita l'attitudine dei titolari dei diritti ad accrescere la distribuzione di contenuti digitali messi a disposizione del pubblico on-line.

Dal momento, poi, che i messaggi informativi sull'uso sicuro della Rete sono essenziali per lo sviluppo dell'offerta online, si suggerisce che l'Ag.Com. favorisca il raggiungimento di intese fra gli ISP (*uti singuli* e collettivamente attraverso le proprie associazioni di categoria) affinché si possano stabilire i contenuti dei messaggi che gli ISP stessi debbano pubblicare nei propri siti web e nelle altre forme di comunicazione e di promozione pubblicitaria delle proprie attività di cui essi si avvalgono.

D2. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di inserire nei contratti di *hosting* e *caching* un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del Diritto d'Autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?

La adozione nei contratti di *hosting* e *caching* di clausole volte alla tutela dei Diritto d'Autore e di proprietà intellettuale è quanto mai opportuna, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgsi. 44/2010 e

¹¹ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00150l.htm>

dell'art. 17 lett. a) del medesimo decreto, modificativo del D. Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (Testo Unico dei Media Audiovisivi). Anche per quanto riguarda un uso più sicuro della rete Internet e di una corretta diffusione dei contenuti on-line è opportuno siano adottate misure adeguate nei confronti dei contenuti illegali, operando in linea con le previsioni della Decisione 854/2005/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 maggio 2005 (in GUCE L 149/1 dell'11 giugno 2005). Come sopra ipotizzato, appare assai interessante la eventuale adozione di appositi numeri di emergenza (*hot line*), che permettono ai cittadini di segnalare contenuti illeciti e di informare gli organismi in grado di intervenire (ad esempio, il provider del servizio internet o la Polizia delle Comunicazioni)¹².

D3. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?

FAPAV ritiene altresì utile che l'Ag. Com. richieda ai fornitori di servizi di connettività alla rete internet (gli ISP) una chiara indicazione circa le responsabilità degli utenti nella veicolazione on-line di contenuti protetti. Tali clausole dovrebbero essere apposte con caratteri ed evidenza maggiori rispetto al testo delle condizioni generali presenti nei contratti relativi ai servizi di accesso ad Internet al momento del primo utilizzo del servizio.

Gli stessi fornitori di connettività dovrebbero inviare, con cadenza temporale costante, e-mail informative ai propri clienti, sensibilizzandoli sul tema della pirateria e sulle sue conseguenze, senza limitare tale iniziativa al primo accesso ad Internet.

Nei contratti relativi ai servizi qui da ultimo indicati, gli utenti andrebbero altresì resi edotti delle conseguenze cui potrebbero andare incontro in caso di un utilizzo non corretto del servizio (appunto la disabilitazione dell'accesso al sito *web* su disposizione dell'Autorità). Inoltre dovrebbero essere indicate le modalità di pagamento per fruire di contenuti legali, incluso il ricorso alle forme di *m-payment* e alle tariffe "flat" incluse nelle bollette telefoniche dell'operatore.

2.5. Provvedimenti a tutela del Diritto d'Autore

D1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.

¹² http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24190b_it.htm

D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s'intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.

FAPAV valuta positivamente la procedura per la rimozione e la disabilitazione dell'accesso alla rete internet prevista dalla Delibera in oggetto. In merito alla procedura così detta di N&TD, la tempistica proposta dall'Autorità appare non conforme alle necessità del mercato moderno (le 48 ore per la rimozione concesse al fornitore del servizio che mette a disposizione il materiale illecito, ci paiono eccessive). Per tutelare in maniera adeguata i contenuti *premium* è opportuno ridurre al massimo tale tempistica, auspicabilmente osservando un termine di 24 ore.

Riteniamo inoltre essenziale evidenziare che - ad avviso della FAPAV - l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in caso di accertata inottemperanza dell'ordine di rimozione impartito, debba applicare senza ulteriore indugio le sanzioni previste dalla Legge 249/97.

La efficacia di questa articolata procedura deve peraltro comprendere, oltre che ai siti che pongano a disposizione del pubblico contenuti protetti da essi stessi ospitati, anche i siti che rimandano tramite link che rimandano a contenuti che si trovano ospitati all'estero.

In secondo luogo, dal momento che la procedura di avviso e rimozione (*Notice & Take-Down*) ha dimostrato di essere inefficace nei casi in cui ci troviamo di fronte a siti - non collaborativi o con server all'estero - che operano sistematicamente nel mettere a disposizione del pubblico contenuti protetti (es. The Pirate Bay, Roja Directa, ecc.), FAPAV è dell'opinione che le misure più efficaci da adottare per combattere la pirateria on-line in tali frangenti siano rappresentate dal c.d. blocco IP e DNS (congiunto).

Va inoltre sottolineato che l'adozione di questa procedura non colpirebbe gli utenti finali ma solo i siti che pongono sistematicamente a disposizione del pubblico opere protette senza il consenso degli aventi diritto. In dette ipotesi, l'unica soluzione praticabile è quella del blocco IP e DNS sopra citato.

FAPAV concorda che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura di avviso e rimozione proposta dall'Ag.Com. possa operare in maniera pressoché automatica (sulla base dello schema: segnalazione-verifica-eventuale provvedimento inibitorio), essendo fondata su un accertamento delle violazioni della normativa a protezione del Diritto d'Autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa del soggetto agente.

In tal senso l'Ag.Com. si limiterà alla verifica della presenza - non autorizzata - su un sito web di contenuti protetti dal Diritto d'Autore allo scopo di legittimare l'attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell'Autorità, nell'ambito delle finalità di prevenzione attribuite alla sua azione, in via generale, dalle vigenti norme in materia (vedi nota 14).

D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.

FAPAV è dell'opinione che le misure più efficaci da adottare oggi per combattere la pirateria on-line siano rappresentate dal c.d. blocco IP e DNS (congiunto) in tutti i casi in cui non fosse possibile addivenire ad accordi volontari con gli ISP che prevedano una procedura di avviso e rimozione (*Notice & Take-Down*), ovvero nel caso in cui ci si trovi di fronte a piattaforme/siti situati all'estero.

2.6 Le licenze collettive estese

D1. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscano efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette online? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

D2. Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

D3. Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di m-payment?

N/A (Risposta di competenza delle associazioni industriali)

2.7 Attività di risoluzione di controversie

D1. Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall'Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell'applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

FAPAV è favorevole ad un ruolo di mediazione dell'Ag.Com. nella risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i titolari dei diritti, gli operatori di telecomunicazione e di televisione e, naturalmente, i gestori di rete e i fornitori di servizi di connettività, ove tali controversie abbiano ad oggetto l'applicazione delle misure adottate dall'Autorità e, più in generale, la tutela del Diritto d'Autore sulle reti di comunicazione elettronica.

La previsione di adeguate procedure di contestazione delle violazioni e di risoluzione in materia di Diritto d'Autore delle relative controversie si configura peraltro come una misura idonea a recepire i recenti indirizzi comunitari in tema di tutela della Proprietà Intellettuale.

2.8 Istituzione presso l'Autorità di un Tavolo Tecnico sul Diritto d'Autore

D1. Si ritiene utile l'iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.

Ferme restando le competenze esercitate in materia di diritto d'autore dalle altre Amministrazioni od enti pubblici statali e quelle che competono agli organismi internazionali, FAPAV è favorevole all'istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente presso l'Ag.Com. composto da rappresentanti di tutti i soggetti e le categorie interessate, ivi comprese le associazioni dei consumatori, con il compito di approfondire le problematiche applicative del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e per l'efficace implementazione delle misure previste dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Per ovvie ragioni, è fuori di dubbio che l'istituzione di un Tavolo *ad hoc* presso l'Autorità non debba pregiudicare in alcun modo l'avvio - rapido ed effettivo - di una regolamentazione in materia di contrasto e di esecuzione sulla pirateria online.

Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore dibattito.

FAPAV, Federazione Antipirateria Audiovisiva

* * *

FAPAV

FEDERAZIONE ANTI-PIRATERIA AUDIOVISIVA

La **FAPAV** Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva è nata nel 1988 come associazione senza scopo di lucro, per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d'Autore ed i diritti connessi e quindi per combattere tutte le forme di illecita duplicazione di opere audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell'intero settore audiovisivo e dei dischi ottici.

Ad essa aderiscono sia le industrie del settore sia le associazioni che operano per la tutela e la promozione dell'industria audiovisiva e cinematografica in Italia.

Sono Associati alla FAPAV:

01 Distribution

AGIS

ANICA

Artech Video

Cinecittà Luce

Delta Pictures

iVID S.r.l.

Mediaset

Medusa

MPA Motion Picture Association

Paramount H.E.

RAI

SKY

Sony Pictures

Technicolor

Twentieth Century Fox

Universal Pictures

UNIVIDEO

Walt Disney Studios MP Italy

Warner Bros Pictures

Per ulteriori informazioni: www.fapav.it / info@fapav.it